



COMUNE DI NOLE

Piano di razionalizzazione delle società Partecipate

(articolo 1, commi 611, e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2015

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *“su proposta”* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Nole partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1) Società Igiene Ambientale – SIA s.r.l. con una quota del 3,67%;
- 2) Società Metropolitana Acque Torino – SMAT S.p.A. con una quota del 0,00011%;
- 3) Società Acque Ciriacese - SAC s.r.l. (ceduta a SMAT S.p.A.) con una quota del 16,9%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Nole , oltre a far parte dell’Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese, partecipa ai seguenti Consorzi:

- 1) Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente (CISA) per la gestione e organizzazione della raccolta e smaltimento rifiuti con una quota del 5,25%;
- 2) Consorzio di 2° Grado delle Valli di Lanzo per il potenziamento e mantenimento della rete ad uso irriguo con una quota del 0,67%;
- 3) Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (CIS) per la gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali con una quota del 7,21%;
- 4) Consorzio per l'arginatura e sistemazione del Torrente Banna Bendola con una quota del 3,80%;
- 5) Consorzio dei Comuni e degli Utenti Industriali Riva Sinistra della Stura, consorzio di irrigazione, con una quota del 5,41%;
- 6) Consorzio Reti ed Impianti Sud Canavese (CO.RI.S.) per la progettazione, costruzione e gestione delle reti e degli impianti del servizio idrico, con una quota del 15,90%.

L'adesione all'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese e la partecipazione ai Consorzi sopra elencati, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

SIA - Servizi Intercomunali per l'Ambiente

Il Consorzio CISA, gestore della tariffazione e della raccolta rifiuti fornisce i suoi servizi al cittadino in collaborazione con **SIA s.r.l**, una società costituita da tutti i Comuni aderenti a CISA nelle medesime percentuali di partecipazione al consorzio stesso.

SIA Srl, Servizi Intercomunali per l'Ambiente, è società di diritto privato a totale capitale pubblico.

Data di costituzione 12/01/2004

Durata della società fino al 31/12/2050

La società è divenuta operativa il 6 febbraio 2004 a seguito del conferimento del ramo aziendale di CISA relativo alla titolarità della Discarica di Grosso e la gestione dei Centri di Raccolta ubicati sul territorio del Consorzio CISA.

Dal 2008 le quote di partecipazione societaria sono passate direttamente in capo ai Comuni del bacino CISA Soci sono i 38 Comuni del territorio di bacino 17A:

- Ala di Stura
- Germagnano
- Rocca Canavese
- Balangero
- Givoletto
- San Carlo Canavese
- Balme
- Groscavallo
- San Francesco al Campo
- Barbania
- Grosso
- San Maurizio Canavese
- Cafasse
- La Cassa
- Traves
- Cantoira
- Lanzo Torinese
- Usseglio
- Ceres
- Lemie
- Val della Torre
- Chialamberto
- Mathi
- Vallo Torinese
- Ciriè
- Mezzenile
- Varisella

- Coassolo Torinese
- Monastero di Lanzo
- Vauda Canavese
- Corio
- Nole
- Villanova Canavese
- Fiano
- Pessinetto
- Viù
- Front
- Robassomero

SIA svolge, per conto dell'Autorità di Bacino Ato-R, l'attività di gestione della Discarica di grosso (di cui è proprietaria) e, per conto del Consorzio CISA, delle dieci ecostazioni (Centri di Raccolta) dislocate sul territorio del Consorzio medesimo.

L'attività di smaltimento rifiuti presso l'impianto di Grosso avviene su indicazione e pianificazione dell'Autorità Territoriale d'Ambito Ato-R torinese, a servizio di un bacino esteso a tutta la Provincia di Torino.

SIA è proprietaria della Discarica di Grosso – Località Vauda Grande, il sito in cui viene conferito il rifiuto solido urbano dei Comuni del bacino 17A, che gestisce con proprie risorse e da cui mediante apposita convenzione con la Società ASJA AMBIENTE si produce energia da biogas.

SIA, inoltre, fornisce numerosi servizi al cittadino per conto del Consorzio CISA "Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente", il Consorzio di bacino costituito ai sensi della L.R. 24/2002, a cui sono attribuite funzioni di governo relative alla gestione dei rifiuti urbani dalle leggi nazionali e regionali.

In particolare SIA s.r.l. fornisce i seguenti servizi:

- organizzazione del punto informativo di Ciriè - via Trento 21/d;
- conduzione del servizio Numero Verde di assistenza agli utenti;
- gestione della tariffa di igiene ambientale;
- gestione delle Ecostazioni consortili;
- vigilanza sugli appalti dei servizi di raccolta;
- promozione delle attività di comunicazione ai cittadini.

Il comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 27/11/2007 con l'acquisizione a titolo gratuito dal Consorzio Cisa della quota di partecipazione del 5,25%. Successivamente, con deliberazione del 18/12/2014, l'Assemblea dei Soci ha approvato l'aumento del capitale sociale, avvenuto mediante conferimento di ramo d'azienda da parte del Consorzio Cisa. Sino a che non avverrà il trasferimento a titolo gratuito delle quote intestate al Consorzio medesimo in favore dei Comuni Soci, indicativamente previsto per il mese di aprile 2015, la quota di partecipazione del Comune di Nole ammonta transitoriamente al 3,67%.

Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Amministratori. L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di 3 esercizi: l'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci dell'11 giugno 2013, rimarrà in carica per un triennio e scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono incarico a titolo gratuito.

Dati contabili

	2011	2012	2013
Totale attivo	9.653.708,00	11.380.174,00	11.373.430,00
Totale passivo	9.653.708,00	11.380.174,00	11.373.430,00
Capitale sociale	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
Patrimonio Netto	1.539.111,00	1.645.056,00	1.758.119,00
Valore della produzione	3.830.795,00	5.297.286,00	5.652.412,00
Costo della produzione	3.593.247,00	4.986.249,00	5.340.808,00
Utile d'esercizio	76.626,00	105.945,00	113.063,00

La Società SIA Srl, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, trattandosi di società di diritto privato a totale capitale pubblico indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

SMAT S.p.A. – Società Metropolitana Acque di Torino

La società **SMAT S.p.A.** ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.

Data di costituzione 12/10/2005

Durata della società fino al 31/12/2050

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

SMAT produce annualmente oltre 250 milioni di metri cubi di acqua potabile di buona e costante qualità, rispondenti alla normativa vigente e verificati ogni anno da oltre 250.000 analisi di laboratorio.

Mediante una rete di distribuzione di circa 7.000 km la SMAT eroga una portata media giornaliera, nel giorno di massimo consumo, di 7.037 litri al secondo, per il fabbisogno idropotabile di un'utenza superiore ai 2 milioni di abitanti.

SMAT provvede alla raccolta delle acque reflue urbane attraverso 6.000 km di reti fognarie e cura particolarmente il controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura utilizzando anche sistemi di videoispezione, con robot campionatori automatici in rete.

L'impianto di raccolta centralizzato (Autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Torino n. 97-178982/2007 del 13/02/2007 in corso di rinnovo) realizzato e gestito da SMAT a Castiglione Torinese è il più grande impianto di trattamento chimico-fisico-biologico presente in Italia e rappresenta un punto di riferimento tecnologico per gli elevati standards di qualità raggiunti.

Alla complessità delle sezioni di trattamento primario, secondario e terziario si associano sistemi di recupero energetico che, mediante la cogenerazione di energia termica ed elettrica, consentono un ulteriore recupero delle risorse e un notevole contenimento dei costi di gestione.

Un impianto di riutilizzo provvede al recupero di parte delle acque depurate ed alla distribuzione per usi industriali di oltre 15 milioni di metri cubi all'anno.

Il Comune ha aderito alla Società con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 15/04/2004 mediante l'acquisto di n. 6 azioni e approvazione dello Statuto Sociale e della Convenzione istitutiva.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri. L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, composto anch'esso da n. 5 membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tre esercizi: L'attuale Consiglio di Amministrazione, eletto nell'Assemblea Ordinaria del 25 giugno 2014, durerà in carica per gli esercizi 2014, 2015 e 2016.

Dati contabili

	2011	2012	2013
Totale attivo	848.194.303,00	917.515.266,00	1.008.521.818,00
Totale passivo	848.194.303,00	917.515.266,00	1.008.521.818,00
Capitale sociale	345.533.762,00	345.533.762,00	345.533.762,00
Patrimonio Netto	389.779.302,00	397.344.760,00	428.565.562,00
Valore della produzione	288.507.728,00	292.902.593,00	355.252.547,00
Costo della produzione	242.365.291,00	251.550.722,00	283.884.920,00
Utile d'esercizio	26.213.143,00	23.268.607,00	42.825.467,00

In linea con il processo di razionalizzazione delle società, così come richiamato dal comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/14, SMAT ha in corso un processo di aggregazione delle Società del Gruppo e di riorganizzazione delle Società sviluppato sulla base di un Piano Industriale in fase di approvazione e di un Piano Economico Finanziario.

La Società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico “in house” del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù della deliberazione della stessa Autorità numero 282 del 14/06/2007 e quindi non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, trattandosi di società indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

SAC – Società Acque Ciriacese

Data di costituzione 23/04/2004

Durata della società fino al 31/12/2015

Quota di partecipazione dell'Ente 16,90%

La Società con l'esercizio 2013 ha ceduto il ramo d'azienda inerente il servizio idrico integrato a Smat nell'ambito degli accordi inerenti la gestione del servizio medesimo affidato a Smat dall'ATO3 Torinese, esauendo pertanto il compito che era stato affidato alla Società dagli Enti locali che l'avevano costituita (nostra deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 09/10/2013).

Dal 1/1/2014 il servizio è passato in carico direttamente a SMAT a completamento del percorso di integrazione con SMAT, mediante cessione di ramo d'azienda.

La Società ha garantito buoni risultati economici, procedendo anche alla distribuzione di utili ai Comuni soci.

Lo Statuto prevede il termine della stessa per il 31/12/2015, pertanto espletate le attività residue di pagamento e distribuzione degli attivi ai soci, la Società avrà esaurito il suo oggetto sociale.

Non sono da intraprendere azioni di razionalizzazione.

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi

Esercizio	2011	2012	2013
Risultati	272.877,00	183.707,00	382.698,00